MISURE A FAVORE DI CHI SI DISSOCIA DAL TERRORISMO

Art. 3

Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva

Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Versione in vigore dal 8 marzo 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo
Estremi	Legge 18 febbraio 1987, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-a-favore-di-chi-si-dissocia-dal-terrorismo/art-3-commutazione-e-diminuzioni-di-pena-nel-caso-di-condanna-definitiva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it